Direzione Trasferimento Tecnologico
Divisione Knowledge Transfer Management
Il Responsabile

**Inviato tramite PEC.
Firmato digitalmente.
Non seguirà originale.**

**Spett.le
Perani & Partners S.p.A.
Piazza Armando Diaz, 7
20123 – Milano (MI)**

Oggetto: Conferimento di un incarico per servizi di protezione e mantenimento del brevetto "**Gassensor Eneaboard**" – **Rif. ENEA C25-03.**

Con riferimento alla Vs/ offerta del 09/07/2025, relativa alla procedura negoziata n. G02245 ed ai successivi accordi intercorsi, questa Agenzia Vi conferisce un incarico per Servizi di protezione e mantenimento del brevetto "**Gassensor Eneaboard**" – **Rif. ENEA C25-03.**

L'ENEA nomina Responsabile Unico del Progetto il Dott. Vittorio Calandra Checco, mentre la responsabilità dell'esecuzione è affidata al Dott. Davide Fratini, con il quale saranno concordati tutti i dettagli per l'esecuzione dell'incarico.

La durata del presente incarico è di cinque anni a far data dalla sottoscrizione dello stesso. L'ENEA si riserva la possibilità di richiedere l'effettuazione di prestazioni di mantenimento in vita del brevetto de quo per un ulteriore periodo di tre anni, alle condizioni che saranno concordate a quella data, tramite affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario della procedura negoziata iniziale, al fine di garantire la continuità delle prestazioni di difesa del trovato al medesimo agente Mandatario.

L'ENEA, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente conferimento, qualora decidesse di dismettere il brevetto oggetto del presente incarico, comunicando a codesta Impresa la propria decisione a mezzo lettera raccomandata o PEC. In tal caso, saranno retribuite esclusivamente le prestazioni già effettuate e rimborsati gli oneri già anticipati, senza l'aggravio di ulteriori costi a carico di questa Agenzia.

Il presente conferimento incarico sarà eseguito e retribuito con il sistema "*a misura*", sulla base delle seguenti tariffe:

a) **Euro 1.300,00 (milletrecento/00)** per il deposito della domanda di brevetto in Italia, compresa la preparazione del testo brevettuale (con il supporto degli inventori), la traduzione in inglese delle rivendicazioni e la trasmissione dei documenti agli uffici competente;
b) **Euro 150,00 (centocinquanta/00)** per la trasmissione del rapporto di ricerca e relativa *written opinion*, compresa la lettera ufficiale UIBM;
c) **Euro 800,00 (ottocento/00)** per l'analisi del rapporto di ricerca (con il supporto degli inventori), l'elaborazione della replica alla lettera ufficiale, il deposito della replica ed eventuali emendamenti alle rivendicazioni, nonché trasmissione dell'attestato di rilascio;

d) **Euro 1.300,00 (milletrecento/00)** per le operazioni di estensione della domanda di brevetto tramite procedura PCT, comprese le spese di traduzione e la trasmissione del rapporto di ricerca internazionale e relativa *written opinion*;
e) **Euro 650,00 (seicentocinquanta/00)** per le operazioni relative alla regionalizzazione della domanda PCT a livello di Ufficio Brevetti Europeo, con designazione di tutti gli Stati, compresa la trasmissione del rapporto di ricerca europeo e relativa *written opinion;*
f) **Euro 900,00 (novecento/00)** per la prima risposta ufficiale per emendamento del testo brevettuale all'EPO.

Si ribadisce che le azioni identificate alle precedenti lettere d), e), f) saranno effettuate solo su formale richiesta dell'ENEA.

L'ENEA, inoltre, data la peculiare fattispecie che caratterizza le attività di deposito e mantenimento di brevetti, intende fin da ora, prevedere la possibilità di poter richiedere all'impresa, in caso di sopravvenute non previste necessità, ulteriori servizi per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le Parti. In base all'esperienza pluriennale acquisita tali eventuali servizi sono individuati nella sottostante maggiore casistica:

- depositi in nazioni extra-europee quali Stati Uniti, Cina, Giappone, India, e qualsiasi altro Stato in cui l'ENEA decida di estendere la domanda di brevetto;
- richieste di esame preliminare;
- richieste di esame sostanziale;
- risposte a notifiche d'esame;
- risposte a azioni ufficiali;
- richieste di domande divisionali;
- pagamento di annualità;
- pagamento di tasse di esame;
- pagamento di tasse di concessione;
- ogni altra azione si rendesse necessaria per l'ottenimento del titolo brevettuale.

L'importo massimo complessivo nell'eventuale remoto caso di utilizzo della totalità delle voci individuate potrebbe raggiungere un valore massimo di Euro 50.000,00, di cui Euro 30.000,00 di onorari compresa IVA e Euro 20.000,00 di tasse e oneri che l'Impresa dovrà sostenere ed anticipare per conto dell'ENEA.

Si precisa che tale previsione è da ascriversi nell'alveo di eventuali modifiche contrattuali stabilite dal codice e specificatamente in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a tenore del quale è possibile prevedere ed inserire nei documenti della procedura di affidamento tali modifiche - a prescindere dal loro valore monetario - purché previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, anche consistenti in clausole d'opzione.

Ai sensi dell'art 60, commi 2 e 3, del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, come elaborati dall'ISTAT.

L'Impresa potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al RUP unitamente ad eventuali documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

ENEA garantisce il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Pertanto, ai soli fini fiscali si dichiara che l'importo contrattuale è di Euro **5.100,00 (cinquemilacento/00)** al netto dell'IVA, ed è comprensivo dell'utile e di tutte le spese, incluse quelle per eventuali missioni, che codesto Studio dovrà sostenere per l'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Inoltre, sarà rimborsato l'ammontare degli oneri, quali, a titolo esemplificativo, bolli, versamenti di legge, ecc., che codesta Impresa dovrà sostenere ed anticipare per conto dell'ENEA.

Qualora codesto Studio, nell'ambito del presente incarico, dovesse procedere all'emissione di più di una fattura, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento); le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale.

L'applicazione della ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.LGS. 36/2023 e s.m.i., dovrà seguire le seguenti modalità:

- la trattenuta andrà applicata nel calcolo dell'importo della singola fattura ed il corrispettivo IVA andrà, quindi, calcolato sull'importo effettivo, depurato dello 0,50 per cento. L'ENEA corrisponderà il totale delle fatture così emesse e sarà costretta a rifiutare tutte le fatture che non dovessero già prevedere la decurtazione dello 0,50 per cento sull'importo della fattura stessa;
- le ritenute dello 0,50 per cento verranno recuperate al termine del contratto, a seguito del collaudo o della verifica di regolare esecuzione, con l'emissione di un'apposita fattura assoggettata all'IVA corrispondente.

L'Impresa prende atto che il prosieguo delle attività per gli anni successivi al primo sarà subordinato, per ciascun esercizio, all'entità del contributo ordinario dello Stato assegnato all'ENEA per tali esercizi di competenza; pertanto, l'ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni del contributo ordinario dello Stato che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per l'ENEA.

Il pagamento sarà effettuato ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità della Società con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e qualora l'impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati nel servizio presso l'ENEA, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria.

Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n.602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è presente l'obbligo alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti

bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le Parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

Il codice CIG è il seguente: **B780FD761B e dovrà essere indicato sulle fatture emesse**.

L'Impresa emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile - C.R. Bologna – ABF/RTN e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche di Bologna (**CUU**), destinatario delle fatture, è il seguente: **SNC2SP**. Tale CUU dovrà essere inserito dall'Impresa in apposito campo della fattura elettronica.

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte di codesto Studio della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al S.d.I..

Le fatture dovranno riportare altresì il seguente riferimento: **132/2025/ABSBOL**

L'ENEA è soggetto tenuto all'applicazione dello "split payment", ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in quanto Ente Pubblico rientrante nel novero delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Saranno a Vs/ carico le spese di bollo del presente conferimento e tutti gli altri oneri fiscali inerenti l'esecuzione del presente incarico. L'IVA sarà a carico dell'ENEA, nella misura prevista dalla legge.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non è richiesta la garanzia definitiva, in ragione del ridotto importo contrattuale e della conoscenza ed affidabilità pregressa dell'operatore economico.

L'Impresa è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola ha per l'ENEA carattere essenziale: la sua violazione dà quindi luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico in oggetto.

L'ENEA è sollevato, per quanto Vi riguarda, da ogni eventuale azione promossa da terzi per l'utilizzazione, non autorizzata, di conoscenze, informazioni, documenti o altro che venissero usati per lo svolgimento del presente incarico.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente prima della sottoscrizione del presente incarico o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente incarico, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'incarico stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Centro, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'incarico. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. N° 196 del 30/06/03 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, che, in virtù del presente incarico di servizio, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente incarico di servizio, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. n° 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute. Gli obblighi previsti dall'artt. 18 e 21 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D. I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Si concorda espressamente che il presente incarico sarà oggetto di registrazione in caso d'uso con i relativi oneri a carico della Parte che ne abbia interesse.

L'Impresa è tenuta a sottoscrivere il "Patto di integrità tra l'ENEA e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e dichiara di conoscere ed accettare nonché di rispettare il "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)" ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente in ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'ENEA.

Per quanto riguarda i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, si applica quanto previsto dalla Libro V, Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art. 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente incarico è firmato elettronicamente dal delegato di questa Agenzia. Si resta in attesa dello stesso controfirmato digitalmente dal legale rappresentante di codesta Impresa.

Con i migliori saluti.

Per l'ENEA	Per l'IMPRESA
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Il Responsabile Divisione Knowledge Transfer Management	Il Legale Rappresentante
Dott. Oscar Amerighi	

Il sottoscritto legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole del presente contratto.

Data _____ _____

Firma

PATTO DI INTEGRITÀ TRA L'ENEA E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
CIG: B780FD761B

Il presente allegato deve essere sottoscritto da **chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'Operatore Economico** (se procuratore allegare copia, non autenticata, della procura speciale dalla quale si evincono i poteri di firma del procuratore).

Il presente documento, approvato dall'ENEA, successivamente integrato con Circolare N. 1/2017/LEGALT del 16.01.2017, con Lett. Circolare N. 12401/2020/LEGALT del 2/03/2020 e da ultimo con Circolare N. 5/2023/LEGALT dell'11/07/2023, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto insieme ai documenti di partecipazione alla procedura da ciascun partecipante e costituirà parte integrante del contratto.

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ENEA e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ENEA impiegati ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento e nel controllo dell'esecuzione dei relativi contratti sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso.

3. Il sottoscritto Operatore Economico si impegna a segnalare all'ENEA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

4. Il sottoscritto Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente all'ENEA ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Operatore Economico prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto Operatore Economico è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.

5. Il sottoscritto Operatore Economico dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

6. Il sottoscritto Operatore Economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ENEA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

7. Il sottoscritto Operatore Economico prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni:

   - Esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;

   - Risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

8. **Dichiarazione di Pantouflage**. L'Operatore Economico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti ENEA che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia nei confronti della stessa Operatore Economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'ENEA. La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto come sopra detto, il contratto sarà nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001, con il conseguente obbligo di restituzione all'ENEA degli eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.

9. **Dichiarazione sull'insussistenza di possibili conflitti di interesse.** L'Operatore Economico dichiara, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e si obbliga a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente; l'Operatore Economico è consapevole che in caso di violazione dell'impegno sottoscritto, l'ENEA si riserva di valutare la sua esclusione, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la gravità della violazione accertata dall'Agenzia, tenuto conto anche della natura del conflitto non dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l'omissione, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, vanno segnalate al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ENEA.

Data……..

Firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico